

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 5

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e disposizioni conseguenti.

(GU n.25 del 27-6-2015)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I
- n. 6 del 4 marzo 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all'art. 48 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41
(Riordino del servizio sanitario regionale)

1. Il comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«4. Il passaggio dei dirigenti sanitari al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice. Per il conferimento dell'incarico di direttore di Dipartimento e' necessaria l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo.».

Art. 2

Criterio preferenziale derivante dall'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo

1. L'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per la durata complessiva dell'incarico costituisce criterio preferenziale ai fini della nomina di uno dei candidati, a parita' di punteggio, nella selezione per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa, di cui all'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Destinazione delle risorse economiche relative al rapporto di lavoro non esclusivo dei dirigenti sanitari

1. A partire dall'anno 2015 le risorse economiche rese disponibili dall'opzione per il rapporto non esclusivo dei dirigenti sanitari direttori di struttura complessa o responsabili di struttura semplice, di cui all'art. 48, comma 4, della legge regionale n. 41/2006, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono finalizzate presso ciascuna Azienda o Ente alla corresponsione dell'indennita' di esclusivita' ai dirigenti sanitari che hanno superato l'anzianita' di servizio di cinque anni nel periodo 2011-2014, negli importi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro 2008-2009, II biennio economico, del 6 maggio 2010,

rispettivamente all'art. 12 per l'Area della dirigenza medica e veterinaria e all'art. 11 per l'Area della dirigenza sanitaria.

2. Il fondo viene alimentato dagli importi prodotti negli anni successivi fino ad esaurimento degli aventi diritto.

Art. 4
Norma transitoria

1. Limitatamente al primo anno solare di applicazione dell'art. 48, comma 4, della legge regionale n. 41/2006, come modificato dall'art. 1 della presente legge, l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo puo' essere esercitata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

2. La sperimentazione di quanto previsto dall'art. 48, comma 4, della legge regionale n. 41/2006, come modificato dall'art. 1 della presente legge, ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di valutarne gli effetti prodotti sul servizio sanitario regionale.

Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 23 febbraio 2015

BURLANDO